



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO E URBANISTICA

Area: AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. B2190 del 19/04/2010

Proposta n. 5918 del 02/04/2010

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42



IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, e n. B0684 del 12 febbraio 1020, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che venti Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B0684/2010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono quindici i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Viticuso, inserito con determinazione n. B6832/2009 tra i Comuni che hanno mantenuto la funzione delegata, ha comunicato di aver perso i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica, in quanto in data 12 febbraio 2010 il tecnico responsabile del procedimento in materia paesaggistica ha rassegnato le dimissioni;

CONSIDERATO, altresì, che con nota 12 febbraio 2010, n. 292, il Comune di Viticuso ha dichiarato espressamente che non intende sostituire il tecnico dimissionario;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

PROV.	COMUNE	N.
FR	FALVATERRA	1.
FR	FROSINONE	2.
FR	SERRONE	3.
LT	ITRI	4.
LT	PONTINIA	5.
LT	PRIVERNO	6.
LT	SONNINO	7.
RI	AMATRICE	8.
RI	FIAMIGNANO	9.
RI	FORANO	10.
RM	ALBANO LAZIALE	11.
RM	ANZIO	12.
VT	CANINO	13.
VT	MONTEFIASCONE	14.
VT	VASANELLO	15.

2. Dalla data del 12 febbraio 2010 il Comune di Viticuso non esercita le funzioni amministrative in materia paesaggistica conferite con la l.r. 59/95;
3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009 e n. B0684/2010 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.
4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.
5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.
6. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.
7. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009 e n. B0684 del 12 febbraio 2010.

PROV.	COMUNE	N.
FR	Acuto	1.
FR	Alatri	2.
FR	Alvito	3.
FR	Amaseno	4.
FR	Boville Ernica	5.
FR	Broccostella	6.
FR	Castelliri	7.
FR	Castrocielo	8.
FR	Collepardo	9.
FR	Ferentino	10.

FR	Fontana Liri	11.
FR	Fontechiari	12.
FR	Monte San Giovanni Campano	13.
FR	Morolo	14.
FR	Pescosolido	15.
FR	Piglio	16.
FR	Posta Fibreno	17.
FR	Roccasecca	18.
FR	Sant'elia Fiumerapido	19.
FR	Sora	20.
FR	Torrice	21.
FR	Veroli	22.
LT	Aprilia	23.
LT	Campo Di Mele	24.
LT	Cisterna Di Latina	25.
LT	Cori	26.
LT	Fondi	27.
LT	Formia	28.
LT	Gaeta	29.
LT	Latina	30.
LT	Maenza	31.
LT	Minturno	32.
LT	Monte San Biagio	33.
LT	Norma	34.
LT	Ponza	35.
LT	Rocca Gorga	36.
LT	Sabaudia	37.
LT	San Felice Circeo	38.
LT	Sermoneta	39.
LT	Sezze	40.
LT	Sperlonga	41.
LT	Terracina	42.
RI	Accumoli	43.
RI	Antrodoco	44.
RI	Belmonte In Sabina	45.
RI	Cantalice	46.
RI	Castel Di Tora	47.
RI	Castel Sant'angelo	48.
RI	Castelnuovo Di Farfa	49.
RI	Cittaducale	50.
RI	Colle Di Tora	51.

RI	Colli Sul Velino	52.
RI	Contigliano	53.
RI	Cottanello	54.
RI	Fara In Sabina	55.
RI	Frasso Sabino	56.
RI	Greccio	57.
RI	Leonessa	58.
RI	Marcetelli	59.
RI	Micigliano	60.
RI	Monte S.Giov.In Sabina	61.
RI	Monteleone Sabino	62.
RI	Montopoli In Sabina	63.
RI	Morro Reatino	64.
RI	Paganico Sabino	65.
RI	Pescorocchiano	66.
RI	Petrella Salto	67.
RI	Poggio Bustone	68.
RI	Poggio Nativo	69.
RI	Poggio San Lorenzo	70.
RI	Rieti	71.
RI	Rivodutri	72.
RI	Rocca Sinibalda	73.
RI	Tarano	74.
RI	Vacone	75.
RM	Anguillara Sabazia	76.
RM	Ardea	77.
RM	Ariccia	78.
RM	Bracciano	79.
RM	Campagnano Di Roma	80.
RM	Carpineto Romano	81.
RM	Castel Madama	82.
RM	Cerveteri	83.
RM	Ciampino	84.
RM	Civitavecchia	85.
RM	Civitella San Paolo	86.
RM	Colleferro	87.
RM	Colonna	88.
RM	Fiano Romano	89.
RM	Filacciano	90.
RM	Fiumicino	91.
RM	Formello	92.

RM	Frascati	93.
RM	Genzano Di Roma	94.
RM	Grottaferrata	95.
RM	Guidonia	96.
RM	Ladispoli	97.
RM	Lanuvio	98.
RM	Lariano	99.
RM	Magliano Romano	100.
RM	Mandela	101.
RM	Marcellina	102.
RM	Marino	103.
RM	Mazzano Romano	104.
RM	Montecompatri	105.
RM	Monterotondo	106.
RM	Moricone	107.
RM	Nazzano	108.
RM	Nemi	109.
RM	Nettuno	110.
RM	Palestrina	111.
RM	Poli	112.
RM	Pomezia	113.
RM	Ponzano Romano	114.
RM	Rignano Flaminio	115.
RM	Riofreddo	116.
RM	Rocca Di Cave	117.
RM	Rocca Di Papa	118.
RM	Roma	119.
RM	Sacrofano	120.
RM	San Cesareo	121.
RM	Sant'oreste	122.
RM	Segni	123.
RM	Tivoli	124.
RM	Tolfa	125.
RM	Torrita Tiberina	126.
RM	Trevignano Romano	127.
RM	Velletri	128.
RM	Zagarolo	129.
VT	Acquapendente	130.
VT	Arlena Di Castro	131.
VT	Bassano Romano	132.
VT	Bassano In Teverina	133.

VT	Bolsena	134.
VT	Calcata	135.
VT	Canepina	136.
VT	Capodimonte	137.
VT	Capranica	138.
VT	Castel Sant'elia	139.
VT	Celleno	140.
VT	Civita Castellana	141.
VT	Faleria	142.
VT	Gallese	143.
VT	Gradoli	144.
VT	Grotte Di Castro	145.
VT	Ischia Di Castro	146.
VT	Montalto Di Castro	147.
VT	Oriolo Romano	148.
VT	Orte	149.
VT	Proceno	150.
VT	Ronciglione	151.
VT	San Lorenzo Nuovo	152.
VT	Soriano Nel Cimino	153.
VT	Sutri	154.
VT	Tarquinia	155.
VT	Valentano	156.
VT	Vallerano	157.
VT	Villa S.Giov. In Tuscia	158.
VT	Viterbo	159.